

## Edizione di giovedì 3 luglio 2014

### DICHIARAZIONI

#### Tra proroghe e rinvii un occhio alla maggiorazione

di Fabio Garrini

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### La ristretta base sociale non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili

di Massimo Conigliaro

### IVA

#### È detraibile l'iva erroneamente addebitata all'esportatore abituale?

di Marco Peirolo

### BILANCIO

#### Nuovo OIC15 – Trattamento contabile dei crediti

di Luca Dal Prato

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

#### L'iscrizione all'attivo del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni societarie richiede la perizia

di Fabio Landuzzi

### BUSINESS ENGLISH

#### Agreements and Contracts: come tradurre "contratto" in inglese?

di Stefano Maffei

## DICHIARAZIONI

---

### **Tra proroghe e rinvii un occhio alla maggiorazione**

di **Fabio Garrini**

Dopo la tanto sospirata **proroga** della scadenza di versamento per i contribuenti interessati agli studi di settore, la “campagna dichiarativa” di UNICO 2014 è entrata nel pieno e il prossimo lunedì (7 luglio) **scade il termine** di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore): siamo già intervenuti in più occasioni per notare come tale proroga sia **certamente ampia, ma non generalizzata**, per cui occorre prestare la dovuta attenzione nell’individuazione dei soggetti che possono legittimamente beneficiare della possibilità di versare il 7 luglio senza alcun aggravio.

Vale comunque la pena di ricordare, qualora nella concitazione di questi momenti dovessimo accorgerci di qualche contribuente non può utilizzare detta proroga, è ancora a disposizione la **scadenza del 16 luglio**, in quanto il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione annuale è ammessa anche **entro il trentesimo giorno successivo**. Tale opportunità è concessa dall’art. 17 c. 2 del DPR 435/01, applicando la **maggiorazione dello 0,4%** ai debiti scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, maggiorazione che fa parte del tributo medesimo che si provvede a versare (infatti viene versato con il **medesimo codice tributo**). In ogni caso è consentita la **rateizzazione** delle somme dovute: qualora la rateizzazione sia operata con riferimento agli importi in scadenza il 16 luglio, la rateizzazione terrà conto della maggiorazione dello 0,4%, oltre ovviamente agli interessi scaturenti da tale frazionamento del versamento.

#### **Omesso versamento della maggiorazione**

Le opportunità descritte non sono certo tema nuovo che merita un approfondimento, ma piuttosto è occasione per **tornare su di una importante (e doverosa) apertura** recata la scorsa estate dalla **CM 27/E/2013** con la quale venne definitivamente accantonata una (aberrante) interpretazione precedentemente difesa da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La nuova posizione assunta, del tutto più ragionevole, permette, oltre che di sistemare eventuali irregolarità commesse nel passato, anche di vivere con un attimo più di tranquillità (se questo è possibile...) le scadenze che si susseguono incessanti in questo periodo.

La vicenda è ben nota: sino a circa un anno fa, la posizione difesa dall’Amministrazione Finanziaria era quella per cui, un **eventuale versamento avvenuto entro il 30° giorno successivo al scadenza naturale, senza applicazione della maggiorazione**, poteva legittimare l’applicazione della sanzione del 30% per ritardato versamento e non il recupero della

maggiorazione dovuta.

Dopo aver acquisito uno specifico parere dell'Avvocatura generale dello Stato (datato 2 luglio 2012, n. 263000), l'Agenzia sceglie di **aggiornare la propria posizione** e afferma che "...se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel "termine lungo", detto **versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente**; la sanzione, in misura ordinaria – pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 – deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)."

Come osservato nel citato documento di prassi (e si trattava della dogliananza che in precedenza i contribuenti avanzavano continuamente ma che veniva puntualmente respinta come irricevibile) **non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente**, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), **il versamento si intende nel suo complesso insufficiente**.

Peraltro, qualora ci si accorga successivamente alla scadenza (del 16 luglio, ma le medesime considerazioni valgono anche per i versamenti al 20 agosto con maggiorazione per coloro che utilizzano la proroga relativa agli studi di settore) di aver dimenticato la maggiorazione, sarà possibile **azionare il ravvedimento operoso** sulla base dell'art. 1 lett. a) o b) del D.Lgs. 472/97 (a seconda di quanto è trascorso dal momento in cui è stata commessa l'irregolarità) **definendo la quota di imposta non versata** (appunto la maggiorazione), provvedendo ovviamente anche a corrispondere interessi e sanzione ridotta su tale importo non versato. Quindi, verificando gli F24 dello scorso anno, oggi sarà possibile **sanare in maniera piuttosto tenue eventuali irregolarità commesse nelle scadenze di versamento della scorsa estate**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La ristretta base sociale non è sufficiente per la presunzione di distribuzione di utili***

di Massimo Conigliaro

La **ristretta base** societaria ed i **vincoli di parentela** non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali. Occorrono **altri riscontri** gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili. E' questo il principio ribadito dalla **Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. XXXV, con la sentenza n. 61/35/13**.

Secondo i giudici fiorentini, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la **reale percezione**, pro quota da parte dei soci, del maggior reddito societario, con ulteriori circostanze quali l'indagine presso clienti e fornitori dell'impresa accertata, la verifica del tenore di vita, l'effettiva capacità contributiva, la documentazione concernente l'incasso, e così via.

L'obbligazione tributaria a carico dei soci non può prescindere – si legge nella sentenza – *dalla prova certa anche del concreto ed effettivo trasferimento diretto o indiretto di determinati utili extracontabili o occulti dalla società ai soci. Stante il fondamentale principio di rilievo costituzionale che ancora l'obbligazione tributaria all'accertamento dell'effettiva capacità contributiva dei singoli soggetti, è pur sempre necessario, infatti, che l'imposizione tributaria si fondi su circostanze concrete e non già astratte o meramente ipotetiche e comunque non soltanto sull'unico elemento di presunzione addotto dall'ufficio, vale a dire la ristrettezza della base societaria. L'efficacia probatoria della ristrettezza della base societaria si presenta dunque piuttosto limitata e di per sé insufficiente a sorreggere la pretesa tributaria. Per assurgere ad idonea prova presuntiva della distribuzione di utili non denunciati da parte della società, occorre dunque che essa sia supportata da ulteriori elementi indiziari che, in ogni caso, dovranno superare l'esame della precisione, concordanza e gravità, secondo quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.*

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, peraltro, ritiene che le norme di legge sull'attribuzione degli utili ai soci di una società di capitali debbano prevalere rispetto a diversi meccanismi di automatica imputazione che possono rischiare di tassare un reddito mai entrato nel patrimonio del contribuente, in violazione dell'[art.53](#) della Costituzione. In pratica **non è ammesso l'automatismo utili in nero della società a ristretta base = distribuzione ai soci**. Inoltre, non è detto che le somme, laddove veramente confluire ai soci, siano state **incassate**

dagli stessi in proporzione alla loro partecipazione agli utili: non tutti i soci hanno potere di gestire e, dunque, non è ragionevole pensare che tutti abbiano ottenuto le somme medesime. Non è infrequente, inoltre, che soci legati (o meno) da **rapporti di parentela** non vadano d'accordo: ben potrebbe verificarsi il caso dell'amministratore/socio che tenga per sé l'eventuale utile prodotto in nero.

La ristretta base azionaria può giustificare piuttosto ulteriori indagini per verificare l'esistenza di somme non risultanti dalla contabilità, ma non può **sostituirsi** completamente ad essa rendendola superflua, essendo ovvio che ogni risultanza al riguardo, per produrre gli effetti voluti, deve essere suffragata da attendibili **elementi di prova**, in mancanza dei quali l'affermazione che i maggiori utili accertati a carico della società sono stati ripartiti fra i soci *"non può essere considerata se non alla stregua di una mera illazione"* (così la Commissione Tributaria Centrale Sezione VII già con la decisione n. 7027/90).

La ristretta base azionaria non fornisce di per sé la prova di distribuzione di utili extrabilancio, ma assume **valore presuntivo** circa la percezione di supposti maggiori utili soltanto in concorso con altri elementi idonei a documentare maggiori percezioni ricollegabili, anche sotto il profilo temporale, a tale fonte reddituale. E questi ulteriori elementi devono essere **puntualmente documentati dall'ufficio**, che non può limitarsi ad accettare, in capo a ciascun socio, un maggior reddito come conseguenza dell'avviso di accertamento notificato alla società. La giurisprudenza di merito ha chiarito che *"secondo una corretta applicazione della regola presuntiva ... il fatto noto dal quale dedurre il fatto ignorato non può essere la circostanza della ristretta base azionaria, bensì la avvenuta percezione di redditi non dichiarati da parte della società..."* (ex pluribus Comm. Tributaria Provinciale Salerno sentenza n. 65/1995).

Occorre infine sottolineare che per avere ricadute sui soci, l'avviso di accertamento nei confronti della società (che accerta maggiori utili) deve essere divenuto definitivo, altrimenti il fatto ignoto – e cioè la supposta distribuzione di utili in nero ai soci – non poggia su un fatto noto, come stabilito dalla legge, bensì su un fatto anch'esso presunto, cioè un maggior utile individuato presuntivamente, non ancora definitivamente determinato. Allorquando **l'avviso di accertamento** in capo alla società viene impugnato e risulti essere ancora **pendente**, il relativo processo tributario non può essere sospeso ex articolo 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia in capo alla società; ciò porta a dover preventivamente verificare se l'atto in questione è divenuto **definitivo** per mancata impugnazione o per rigetto del ricorso del contribuente con sentenza non più impugnabile: solo in tale caso, acquistando il contenuto dell'atto impositivo in capo alla società il carattere della certezza, potrà eventualmente riverberare effetti nei confronti dei soci, previa attenta **valutazione della prova** dell'effettiva distribuzione in capo a ciascuno di essi.

## IVA

---

### **È detraibile l'iva erroneamente addebitata all'esportatore abituale?**

di Marco Peirolo

è noto che l'esportatore abituale, per acquistare e importare beni e servizi **senza applicazione dell'IVA**, deve darne comunicazione al proprio fornitore attraverso la dichiarazione d'intento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, tale dichiarazione deve essere **redatta in conformità al modello** approvato, da ultimo, dal D.M. 6 dicembre 1986. È dato osservare che la conformità deve intendersi **in senso sostanziale**, cioè avuto riguardo al **contenuto della dichiarazione**, e non formale. In pratica, la dichiarazione resa dall'esportatore abituale è valida se riporta i **dati previsti dal modello ministeriale** (R.M. 17 febbraio 1988, n. 590003 e R.M. 3 ottobre 1985, n. 355668).

L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 746/1983 dispone che il fornitore, un volta ricevuta la dichiarazione d'intento, deve:

- **numerarla** progressivamente;
- **annotarla**, entro 15 giorni, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero – ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 28/1997 – in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;
- **indicarne gli estremi** (numero e data di emissione) nelle **fatture emesse** in regime di non imponibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Può accadere che il fornitore, a fronte della corretta numerazione in ordine progressivo delle lettere d'intento ricevute, abbia erroneamente attribuito un **numero di protocollo sbagliato** in sede di fatturazione.

Ipotizziamo che le **ultime due dichiarazioni ricevute** siano state protocollate con i numeri 35 e 36, corrispondenti, rispettivamente, ai clienti Alfa S.p.A. e Beta S.p.A., entrambi esportatori abituali.

Se alla fattura emessa nei confronti di ALFA S.p.A. è stato erroneamente assegnato il numero di protocollo 36, è verosimile che nella fattura emessa a BETA S.p.A. venga **addebitata l'IVA**.

Nella situazione rappresentata, la non imponibilità applicata nei confronti di ALFA S.p.A. non

dovrebbe essere messa in discussione per il semplice fatto che in fattura è stato riportato il numero di protocollo sbagliato.

Per BETA S.p.A., invece, si pone il problema della **detrarribilità dell'imposta** nell'ipotesi in cui non sia attivata la procedura di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

A questo riguardo, può osservarsi che, in un primo tempo, l'Amministrazione finanziaria precludeva l'esercizio della detrazione in presenza di **operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA**; si pensi, per esempio, alla cessione d'azienda o di un suo ramo, abusivamente "frazionata" nella cessione delle singoli componenti per evitare di pagare l'imposta proporzionale di registro (R.M. 11 ottobre 1985, n. 355550 e R.M. 7 dicembre 1983, n. 343376).

A seguito della sentenza resa dalla Corte di giustizia nel caso Genius Holding (causa C-342/87 del 13 dicembre 1989), l'indetraibilità è stata estesa, più in generale, a **tutte le ipotesi** in cui l'imposta addebitata in fattura **non sia dovuta**.

In linea con questa impostazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009, n. 8 (risposta 6.9) ha ricompreso nell'ambito delle operazioni in esame, per le quali cioè la detrazione resta preclusa, le **operazioni esenti**. Si afferma, infatti, che "il cessionario/committente nei cui confronti il cedente/prestatore abbia erroneamente esercitato la rivalsa per un'operazione **oggettivamente non soggetta ad IVA o esente**, non ha titolo per esercitare il diritto alla detrazione".

Riguardo, invece, alle **operazioni non imponibili**, la citata circolare considera il caso dell'esportatore abituale che riceve una fattura con IVA relativa ad un acquisto effettuato a fronte di una dichiarazione d'intento che il fornitore non ha considerato non avendola ancora ricevuta.

Secondo l'Agenzia, dal tenore letterale dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983 – in base al quale gli esportatori abituali hanno diritto di acquistare e importare beni e servizi senza IVA **consegnando o spedendo** al fornitore la dichiarazione d'intento **prima di effettuare** l'operazione – "si desume che l'esportatore abituale ha una facoltà (non un obbligo) di avvalersi dell'agevolazione in parola; tuttavia se l'esportatore comunica al cedente/prestatore di volersene avvalere, **quest'ultimo ha l'obbligo di conformarsi alla richiesta**. Peraltra, se il fornitore **non ha ancora ricevuto** la dichiarazione d'intento, egli è tenuto ad emettere la **fattura con applicazione dell'imposta** e, a sua volta, il cessionario/committente ha **diritto ad esercitare la detrazione**, entro i termini e nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972".

È senz'altro evidente che la detrazione sia ammessa se il fornitore ha applicato l'IVA **non avendo ancora ricevuto** la lettera d'intento.

Più dubbio, invece, è il comportamento che deve tenere l'esportatore abituale se il fornitore ha addebitato l'imposta **dopo che ha ricevuto** la lettera d'intento.

In questa ipotesi, che corrisponde a quella del caso esposto, riguardante l'erronea attribuzione dei numeri di protocollo delle dichiarazioni d'intento, la detrazione parrebbe **vietata**. Del resto, il principio espresso dalla Corte di giustizia nella causa C-342/87, confermato nelle successive pronunce dello stesso organo, ha **valenza generale**, sicché non è dato distinguere tra **operazioni esenti** (che la circolare n. 8/E/2009 equipara alle operazioni oggettivamente non soggette a IVA) e **operazioni non imponibili** (che la circolare prende in considerazione in relazione soltanto allo specifico caso illustrato).

## BILANCIO

### **Nuovo OIC15 – Trattamento contabile dei crediti**

di Luca Dal Prato

L'OIC, nell'ambito del progetto di **aggiornamento** dei principi contabili nazionali, ha pubblicato i primi tre Principi contabili approvati in via definitiva in materia di **"Crediti"** (OIC15), **"Titoli di debito"** (OIC20) e **"Partecipazioni e azioni proprie"** (OIC21). Questi principi, che si **applicano** ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014**, possono comunque essere applicati **anticipatamente**.

L'**OIC 15**, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei **crediti**, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, fornisce tra l'altro nuovi **chiarimenti** sulla **cancellazione** dei **crediti** basata sul trasferimento dei rischi, sullo **scorporo/attualizzazione** dei crediti e sulle **vendite a rate** con **riserva** della **proprietà**.

#### **Cancellazione dei crediti**

A distanza di circa un anno dalla **Circolare n. 26** del 01/08/2013 e a pochi giorni dalla circolare n. **14** del 4 giugno 2014 in cui l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la propria posizione riguardo la disciplina delle perdite su crediti, anche l'OIC ha provveduto ad adeguare il proprio orientamento in materia di perdite su crediti tenendo in considerazione le novità introdotte con la L. **147/2013** (c.d. legge di stabilità).

Secondo la nuova versione dell'OIC 15, una società può **cancellare** il credito dal bilancio quando i **diritti contrattuali** sui **flussi finanziari** si **estinguono, oppure** la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e, con essa, sono **trasferiti** sostanzialmente **tutti i rischi** inerenti il credito. Quando il credito è cancellato, a seguito di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la **differenza** tra **corrispettivo** e valore di rilevazione del **credito** (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al **netto** delle perdite accantonate al **fondo svalutazione crediti**) al momento della cessione è rilevata come **perdita** da cessione da iscriversi alla voce **B14** del **conto economico**, salvo che il contratto consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Se invece la **cessione** del credito **non comporta** la sua **cancellazione** dal bilancio, **perché** la società **non** ha **trasferito** sostanzialmente **tutti i rischi**, il credito **rimane** iscritto in **bilancio** ed è assoggettato alle **regole generali** di valutazione previste dallo stesso principio contabile (**punti 57 e segg.**).

L'approfondimento di cui all'**appendice B** illustra come il nuovo OIC **superi** la precedente impostazione che prevedeva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile **pregiudizio** che ne derivava in termini di **comparabilità** dei **bilanci**. Questa novità è inoltre maggiormente **conforme** alle **regole fiscali** in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito.

L'**appendice C** fornisce un'**elencazione**, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i **crediti** e la **possibilità** di **cancellare** o **mantenere** il credito in bilancio.

*Cancellazione del credito dal bilancio*

*Mantenimento del credito in bilancio*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***L'iscrizione all'attivo del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni societarie richiede la perizia***

di Fabio Landuzzi

Nelle operazioni di  **fusione societaria**, in cui vi sono partecipazioni non omogenee fra incorporante ed incorporata, ed occorre quindi **aumentare il capitale sociale della incorporante** al servizio del **concambio** ovvero per assegnare ai soci dell'incorporata una congrua partecipazione al capitale dell'incorporante, si può generare un **disavanzo di fusione da concambio** quando **l'aumento del capitale sociale** dell'incorporante – appunto effettuato al servizio della fusione – **supera il patrimonio netto della società incorporata**. Analogamente, si ha **disavanzo da concambio nella scissione societaria** quando **l'aumento del capitale sociale** della beneficiaria (o il capitale sociale, in caso di costituzione della beneficiaria in forza della scissione stessa) **supera il patrimonio netto trasferito** dalla scissa in dipendenza dell'operazione stessa.

Nelle operazioni di fusione o di scissione che avvengono fra parti indipendenti, laddove il rapporto di cambio è effettivamente frutto di una negoziazione oggettiva, il **disavanzo di concambio** rappresenta effettivamente una grandezza in grado di esprimere il **valore economico della società**, come a rappresentare una sorta di **costo di acquisizione della incorporata** (o della beneficiaria, nella scissione).

Come per il disavanzo da annullamento, anche nel caso del disavanzo da concambio è consentita l'**imputazione all'attivo patrimoniale** della incorporante (o della beneficiaria), e per quanto non specificamente allocabile ne è consentita l'iscrizione a titolo di **avviamento**. Tuttavia, la particolarità del disavanzo da concambio rispetto a quello da annullamento è che il primo determina, come si è visto, **una vera e propria formazione ex novo di capitale sociale** la cui contropartita è rappresentata da beni in natura (ovvero, il compendio aziendale incluso della società incorporata, oppure i beni oggetto della scissione). Si tratta infatti di **valori che**, prima dell'operazione straordinaria, **non trovano alcuna espressione nel bilancio** della società incorporata (o di quello della scissa).

Il **Notariato di Milano con la Massima n. 32** ha quindi ritenuto opportuno, come pure confermato nel **Documento OIC 4**, che **l'imputazione all'attivo del disavanzo da concambio** venga supportato da una **relazione di stima ex art. 2343, Cod.civ.**, la quale potrebbe – ma non necessariamente – essere affidata agli stessi professionisti che hanno predisposto la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, salvo che questa non sia stata omessa per via della

dispensa ottenuta con il consenso unanime dei soci.

E' evidente che questa **esigenza civilistica** presuppone, come detto, che vi sia **una formazione ex novo di capitale superiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata**; se invece al servizio della fusione non fosse data esecuzione ad un aumento di capitale bensì il concambio fosse realizzato mediante **assegnazione di azioni proprie** della società o **redistribuzione delle azioni / partecipazioni esistenti** con diminuzione corrispondente dei soci della incorporante, allora venendo meno l'aumento del capitale sociale in misura superiore al patrimonio netto contabile dell'incorporata, **sarebbe anche superata la necessità della** sopra citata **relazione giurata di stima**.

## BUSINESS ENGLISH

### ***Agreements and Contracts: come tradurre “contratto” in inglese?***

di Stefano Maffei

Mi rendo conto che tra i commercialisti (e gli avvocati) sia assai forte la tentazione di **tradurre sbrigativamente** ‘contratto’ con *contract*. Non è sbagliato: in effetti, anche nelle *Schools of Law* statunitensi la materia che si occupa di contrattualistica è *Contract Law*, o magari *International Contracts*. Parimenti, un **contenzioso** che abbia per oggetto un contratto è spesso definito *contract dispute*.

Ciò premesso, io preferisco tradurre contratto con **agreement** (letteralmente ‘accordo’), termine più elegante e tecnico, che tra l’altro riecheggia la definizione di contratto nell’art. 1321 del codice civile: “l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Si può senz’altro affermare che il contratto è un *legally binding agreement*, ossia un **accordo giuridicamente vincolante**. Tipicamente, si giunge al perfezionamento di un accordo contrattuale attraverso la combinazione di *offer* e *acceptance* provenienti da due o più parti.

Fate attenzione al termine ‘parti’ nell’ambito della contrattualistica: va tradotto con *party to a contract* (e non con *part*, vocabolo che invece esprime la ‘parte’ nel senso della porzione di un intero. Ad es.: nel caso di un incendio capiterà di leggere che *part of the building was destroyed in the fire*).

Ecco alcuni **verbi utili** quando si discute di contratti: *to draft a contract* va assolutamente preferito a *to write a contract* per quanto riguarda la redazione delle clausole. *To sign a contract* allude alla sottoscrizione mentre *to breach a contract* descrive l’ipotesi di inadempimento. Per la **fase della negoziazione**, consiglio di utilizzare *to negotiate a contract* oppure *to negotiate a contract clause* (una clausola contrattuale).

Attenzione infine al termine *contractor* che, specialmente nel contesto di un **appalto**, identifica il soggetto appaltatore, per esempio l’incaricato di edificare un’opera pubblica o fornire una determinata commessa. In particolare, si usa *general contractor* per identificare l’azienda che ha un contratto con altre organizzazioni per la costruzione di un’opera pubblica, una strada, una ferrovia o un sistema di impianti. Il termine *general contractor* è spesso usato in contrapposizione con *subcontractor* (traducibile, talvolta, come subappaltatore).

Nel prossimo numero passeremo in rassegna le denominazioni dei contratti più diffusi.

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale e per maggiori informazioni sul corso estivo a Oxford per avvocati e commercialisti visitate il sito di EFLIT: [www.eflit.it](http://www.eflit.it)